

N. 00053/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00195/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2013, proposto da:
Nikolaus Vontavon, Odetta Bruscajin, Oronzo Capone Di
Bonfrancesco, Hildegard Haas, Lucia Sangiorgi, Clara Volpato,
Renata Maria Lombardo, Karin Vontavon, Marilies Gasser,
Johann Knapp, Maria Paola Asson, Pietro Bosio, Margot
Federspieler, Paolo Cattoi, Karla Volgger, Marco Di Bello,
Marilena Dalla Torre, Gianni Giolo, Marisa Bona, Patrizia
Capuzzi, Pietro Miani, Marilies Brugger, Beniamino Genovese,
Walter Paluselli, Laura Paluselli, Aloisia Oberpratacher, Sara
Paluselli, Alexander Thöni, Ferruccio Danieli, Monika
Grossgasteiger, Lonie Dejaco, Wilhelm Burger, Petra Markart,
Silvia Zanotto, Walter Richter, tutti rappresentati e difesi dagli
avv.ti Bruno Rosso e Gilbert Egger, con domicilio eletto presso lo

studio degli stessi, in Bressanone, via Fienili, n. 2;

contro

Comune di Bressanone, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola De Nigro, con domicilio eletto presso il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, in Bolzano, via Canonico Michael Gamper, n. 10;

per l'annullamento

della decisione della Commissione di Esperti per il Referendum Popolare del Comune di Bressanone dd. 23.05.2013, notificata il 24.05.2013, che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum presentata il 28.03.2013 sulla base di quesito "Lei è a favore della realizzazione di un collegamento funiviario tra Bressanone e S. Andrea con sorvolo della conca di Bressanone? SI - NO" e in lingua tedesca "Sind Sie für die Errichtung einer Seilbahnverbindung zwischen Brixen und St. Andrä mit Überflug des Brixner Talkessels? JA - NEIN".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bressanone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2014 il dott.

Luigi Mosna e uditi per le parti i difensori:

avv. B. Rosso per i ricorrenti;

Avv. N. De Nigro per il Comune di Bressanone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nella delega rilasciata agli avv.ti Bruno Rosso e Gilbert Egger, ambedue di Bressanone, risulta che i ricorrenti si dichiarano componenti del “comitato promotore del referendum popolare”, che nel ricorso viene indicato come “comitato Proalt – Altvor (Proposte alternative – alternative Vorschläge)” (pag.11), ove, tra l’altro, si legge che nel “suo atto costitutivo---condannava il progetto Stazione F.S. - S. Andrea e proponeva la collocazione della stazione di partenza (della realizzanda funivia Bressanone-S. Andrea: n.d.r.) dalla zona sportiva di Millan”.

Tale circostanza viene confermata dal Comune intimato, a pag. 3 della memoria difensiva del 20.12.2013.

In data 28.3.2013 il Comitato richiedeva al Comune di Bressanone l’indizione di referendum sul seguente quesito: “Lei è a favore della realizzazione di un collegamento funiviario tra Bressanone e S. Andrea con sorvolo della conca di Bressanone? SI - NO” e in lingua tedesca “Sind Sie für die Errichtung einer Seilbahnverbindung zwischen Brixen und St. Andrä mit Überflug des Brixner Talkessels? JA – NEIN”.

La Commissione di Esperti, nella seduta del 23.5.2013, dichiarava inammissibile il quesito proposto, a causa della ampiezza dello stesso, con riferimento al concetto del “sorvolo della conca di Bressanone”.

Questo provvedimento, nei limiti sotto precisati, viene censurato con il ricorso, ove si sostiene, sostanzialmente, che il diniego della Commissione di Esperti sia: 1) "errato nella sua valutazione" e che la Commissione abbia 2) "motivato la sua decisione in modo illogico, insufficiente, unilaterale e contraddittorio con riferimento ai motivi avanti esposti".

Oltre alla richiesta di annullamento parziale della decisione della Commissione di Esperti, i ricorrenti chiedono, anche, che questo Giudice ammetta il quesito referendario come dagli stessi proposto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bressanone, resistendo alle pretese dei ricorrenti.

All'udienza del 22.1.2014 parte ricorrente, facendo riferimento ad accordi intercorsi tra le parti, ha dichiarato di non opporsi all'acquisizione agli atti della memoria del Comune di Bressanone, depositata il 3.1.2014, e, a sua volta, il Comune di Bressanone ha dichiarato di non opporsi all'acquisizione agli atti dei documenti depositati in allegato alla memoria di parte ricorrente, depositata il 30.12.2013; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Occorre, innanzitutto, evidenziare che i ricorrenti precisano (pag. 24 del ricorso) che la richiesta di annullamento della decisione della Commissione di Esperti, non riguarda l'intero

provvedimento, ma “solo la parte successiva e cioè quella che comincia a pagina 7 del provvedimento motivato sull'ammissibilità di una richiesta di referendum ed in particolare dal primo comma del testo italiano e cioè quello che riguarda i provvedimenti di interesse generale”; id est, in sostanza, la motivazione collegata alla dichiarazione di inammissibilità del quesito referendario.

Occorre, altresì, premettere che il referendum popolare è previsto dall'art. 46 dello Statuto comunale e normato dal Regolamento sul referendum popolare, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 85 del 29.9.2011.

Il comma 3 della precitata disposizione prevede che “il referendum deve avvenire sulla base di uno o più quesiti, formulati in modo chiaro ed inequivocabile e può riguardare solo provvedimenti di interesse generale----omissis”; conseguentemente, se ne deduce che la chiarezza e l'inequivocità della formulazione dei quesiti referendari costituiscono requisiti necessari per l'ammissibilità dei quesiti referendari.

Inoltre, il Regolamento, all'art. 32, punto 1), dispone che, qualora “il referendum abbia conseguito il consenso necessario e l'attuazione della volontà espressa nel referendum richieda un apposito provvedimento, il Consiglio comunale o la Giunta comunale, secondo la loro competenza, approvano entro 90 giorni dalla pubblicazione una deliberazione conforme alla volontà

espressa nel referendum”; con la conseguenza che il risultato referendario è vincolante per il Comune.

Venendo, ora, alla trattazione del merito, si evidenzia che la Commissione di Esperti ha motivato la propria decisione di inammissibilità del quesito referendario de quo “per mancanza di chiarezza e inequivocità della formulazione”, precisando che la chiarezza e inequivocità sono necessarie per garantire all’elettorato la più ampia comprensione dell’oggetto della consultazione, con esclusione di ogni ambiguità e, quindi, con garanzia che l’elettore sia consapevole della scelta proposta, in modo da dare al Comune un quesito “semplice, chiaro e inequivocabile” che risulti idoneo a raggiungere lo scopo del referendum, che è quello di determinare l’azione amministrativa del Comune, vincolata per lo stesso, ai sensi del citato art. 32 del regolamento referendario.

Per arrivare a questa conclusione la Commissione, nel dettaglio, dopo aver rilevato che il termine “conca di Bressanone” ha un preciso significato geomorfologico, in quanto definisce, in astratto, la “concavità della superficie terrestre, chiusa (o quasi) da ogni lato”, evidenzia che, nel quesito proposto, non risulta chiaro come vada delimitata l’area indicata come conca e che, quindi, non sussista chiarezza alcuna sull’ubicazione della stazione di partenza della funivia, qualunque sia l’esito della consultazione.

In particolare, la Commissione precisa, tra l'altro, che, qualora la consultazione referendaria si concludesse con esito negativo, ossia con la vittoria del NO, non si capirebbe se l'elettorato intendeva esprimere la propria volontà di non volere la funivia, oppure di manifestare la propria volontà di ubicare la stazione a valle con partenza dal lato orograficamente a sinistra del fiume verso la montagna o, ancora, con partenza a ridosso del margine boschivo; con l'ulteriore conseguenza che la determinazione popolare non potrebbe, comunque, costituire una prescrizione chiara e inequivocabile per l'amministrazione comunale per il successivo iter da intraprendere, ai sensi del citato art. 32; con la conseguenza che il risultato referendario sarebbe, di fatto, inutiliter datum, non potendo conseguire l'obiettivo che si era proposto; obiettivo, che, sarebbe vanificato, anche in caso di vittoria del SI, poiché rimarrebbe, comunque, incerta l'ubicazione di partenza della funivia, per le stesse considerazioni sopra svolte. La prospettazione ha pregio.

Certamente il quesito come proposto dal Comitato è, quanto mai vago, privo di quella necessaria chiarezza imposta dal comma 3 dell'art 46, sopra riportato, in quanto, indipendentemente dall'esito del referendum, non garantirebbe all'elettore che la sua volontà viene interpretata correttamente dal Comune, in modo da consentire a questo il prosieguo dell'iter amministrativo di cui all'art. 36.

Infatti, come asserito dalla Commissione, se il quesito venisse ammesso, anche se il risultato della consultazione fosse favorevole ai promotori di questa, non risulterebbe, comunque, chiaro in quale punto della conca di Bressanone l'elettore vorrebbe che il sorvolo avesse inizio.

In altri termini, non si potrebbe stabilire con certezza l'ubicazione della stazione a valle della funivia; ossia quale progetto di collegamento funiviario tra la città e S. Andrea il Comune dovrebbe attuare; mentre l'esito del referendum non deve lasciare adito ad alcun dubbio e formare oggetto di conflitti in sede di attuazione.

Del resto, come osservato dalla Commissione, anche la collocazione della stazione di partenza della funivia nella zona sportiva di Millan, sostenuta dal "comitato Proalt – Altvor (Proposte alternative – alternative Vorschläge)", trovandosi a valle rispetto alla Plose, comporta un sorvolo della conca, poichè questa, in quanto tale, si può considerare estesa anche su parte del pendio della conca di Bressanone.

In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La particolarità e la novità della fattispecie trattata giustifica la compensazione delle spese di lite.

Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti, soccombenti in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese di lite compensate.

Il contributo unificato rimane a carico dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente FF

Luigi Mosna, Consigliere, Estensore

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere

Peter Michaeler, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)